MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER TALUNI FILATI

Art. 5

Per i filati di peli fini, di peli grossolani o di crine (vergini, cascame o rigenerati) da soli o in quantita' complessiva superiore al cinque per cento in mista intima con altre fibre rigenerate o non, e' dovuta l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine nelle stesse misure stabilite per i filati di lana all'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940.

Versione in vigore dal 18 marzo 1952, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati
Estremi	Decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-dell-imposta-di-fabbricazione-per/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it